




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Calcolo 60 giorni pagamento multe

Autore: Angelo Forte | 06/09/2019



Come si calcolano i sessanta giorni a disposizione per pagare una multa per violazioni del Codice della strada?

Guidare la propria auto è una delle passioni degli italiani e delle italiane. Dà un senso di libertà e, in molti casi, l'automobile è anche uno *status symbol* da esibire e di cui andare fieri. Tuttavia, è altrettanto importante che la guida sia sempre prudente e rispettosa delle norme contenute nel Codice della strada. I sinistri

stradali sono assai frequenti e le cronache sono purtroppo quotidianamente piene di tristi notizie che coinvolgono molto spesso giovani automobilisti.

Per evitare gli incidenti e per garantire la massima sicurezza a tutti gli utenti della strada non basta la pur indispensabile prevenzione, ma è anche necessaria una seria repressione delle condotte imprudenti e spericolate. A questo scopo, il Codice della strada prevede apposite sanzioni (le cosiddette multe) per ogni specifica violazione. Dal parcheggio in divieto di sosta al superamento dei limiti di velocità, dal passaggio con semaforo rosso al sorpasso vietato, per ogni condotta vietata c'è un'apposita sanzione pecuniaria (e per le violazioni più gravi ci sono anche le sanzioni accessorie come il fermo del veicolo o la sospensione o revoca della patente).

Il **verbale di accertamento** con l'indicazione della norma violata viene contestato su strada oppure, nel caso di mancata contestazione immediata, viene notificato alla residenza del proprietario del veicolo. Dal momento in cui il verbale di accertamento viene consegnato (a mani direttamente su strada oppure per posta) inizia a decorrere il termine concesso dalla legge per poter pagare la sanzione. Nell'articolo che segue ci occuperemo di come si effettua **il calcolo dei 60 giorni per il pagamento delle multe** chiarendo da quando cominciano a decorrere questi sessanta giorni e quando possiamo ritenere di avere rispettato il termine nei casi di pagamento in contanti e con bollettino postale e nei casi, se consentiti, di pagamento con bonifico bancario o con carta di credito.

Entro quanto tempo si può pagare una multa?

La legge **[1]** prevede che il **pagamento** della sanzione pecuniaria indicata nel verbale di accertamento per una o più violazioni del **Codice della strada** deve avvenire entro e non oltre il termine di sessanta giorni:

- da quando il **verbale** stesso ci è stato o contestato su strada;
- oppure, se non è stata possibile la contestazione immediata su strada, da quando il verbale ci è stato notificato per posta presso la nostra residenza.

Nel caso in cui il verbale di accertamento venga notificato per **posta** occorre chiarire che il termine di sessanta giorni a nostra disposizione per **pagare** la

multa decorre:

- dalla data in cui il postino ha consegnato la busta verde direttamente al proprietario del veicolo oppure ad un parente convivente o al portiere dello stabile;
- dalla data in cui il destinatario del verbale (o un suo delegato) ha ritirato la busta che lo contiene dall'**ufficio postale** nel caso in cui la busta non è stata consegnata dal postino ad alcuna persona ed è stata lasciata in giacenza presso l'ufficio postale: se, però, la giacenza della busta dura più di dieci giorni, i sessanta giorni per poter pagare la sanzione cominceranno a decorrere dall'undicesimo giorno successivo all'inizio della giacenza della busta presso l'ufficio postale.

Precisiamo che se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla **consegna** a mani del verbale o dalla data in cui il verbale è recapitato per posta al proprietario del veicolo è concesso uno sconto del 30% sull'importo previsto dalla legge per la violazione commessa (lo sconto del 30% è escluso nei casi in cui per la violazione commessa è prevista anche la **confisca** del veicolo o la **sospensione** della patente).

Chiaramente, se non viene effettuato il pagamento con lo sconto del 30% entro cinque giorni dalla notifica del verbale resta sempre valido il termine di sessanta giorni per effettuare il **pagamento senza sconto**.

Lo sconto del 30% è escluso nei casi in cui per la violazione commessa è prevista anche la confisca del veicolo oppure la sospensione della patente: siccome per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h è sempre prevista anche la sospensione della patente, allora in questo caso non sarà possibile usufruire dello sconto del 30% volendo pagare entro cinque giorni.

Le multe si pagano entro sessanta giorni dalla notifica

Come si calcola il termine di sessanta giorni per pagare una multa?

Il **calcolo del termine di sessanta giorni per pagare una multa** va fatto

escludendo dal calcolo il giorno della notifica (effettuata direttamente o per posta) e posticipando l'ultimo giorno utile per pagare al primo giorno non festivo nel caso in cui l'ultimo dei sessanta giorni a disposizione è festivo.

Se il verbale di accertamento viene notificato il 2 marzo, il calcolo dei sessanta giorni parte dal 3 marzo e l'ultimo giorno utile per pagare sarà il 1° maggio. Ma siccome il 1° maggio è un giorno festivo il pagamento sarà considerato tempestivo e non tardivo se sarà effettuato il 2 maggio e se, per caso, il 2 maggio capitasse di domenica, sarà possibile pagare come ultimo giorno il 3 maggio

Quello che abbiamo appena detto vale per i pagamenti delle multe che vengano effettuati in **contanti** presso il comando accertatore oppure con **bollettino postale**.

Nel caso in cui, invece, il trasgressore voglia pagare con **bonifico** bancario o **carta di credito** e questa possibilità venga indicata nel verbale di accertamento, occorre prestare attenzione perché la legge **[2]** ha chiarito che il pagamento con bonifico o carta ha effetto liberatorio solo se l'**accredito** della somma sul conto dell'amministrazione avviene entro e non oltre due giorni dalla data di **scadenza del pagamento**.

Questo vuol dire che se pago la multa con bonifico o con carta di credito nell'ultimo giorno dei sessanta a mia disposizione, ma l'accredito della somma sul conto dell'amministrazione avviene oltre il sessantaduesimo giorno dalla data di notifica del verbale, quel pagamento sarà considerato un **pagamento tardivo** (con la conseguenza che al trasgressore verrà poi notificata una cartella con la richiesta della differenza tra quanto pagato in ritardo e la metà del massimo previsto per la **sanzione** commessa oltre alle spese postali).

Se ricevo una multa il 10 aprile posso pagarla fino al 9 giugno (cioè entro il sessantesimo giorno dalla notifica): se però pago in contanti o con bollettino postale proprio l'ultimo giorno, cioè il 9 giugno, non ci saranno problemi; se, invece, pago con bonifico o con carta di credito il 9 giugno il pagamento è considerato valido se l'accredito sul conto dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla scadenza, e cioè entro l'11 giugno, altrimenti quel pagamento è considerato tardivo e vale solo come acconto.

Se l'ultimo giorno per pagare una multa è festivo posso pagare anche il primo giorno non festivo successivo

Note

[1] Art. 202 cod. str. **[2]** L. n. 49/2016.